



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 410	di data 21/10/24

**Oggetto: L.P. 07.11.2005 N. 15 E SUO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DOMANDE 2023 PER LA LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA**

#### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, all'articolo 1 comma 1, indica gli Enti locali quali soggetti preposti ad attuare la politica provinciale della casa;

visto il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg dd. 12.12.2011 e s.m.i., normativa che è entrata in vigore con il 1° gennaio 2012;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 220 di data 29.07.2024 con la quale sono stati da ultimo approvati i Criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Lege s.m.i.;

richiamato l'art. 5, comma 1 della citata legge n. 15/2005 ove si dispone, in via generale, che gli alloggi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), b), c) ed e) siano locati da I.T.E.A. S.p.a. e dalle imprese convenzionate ai soggetti aventi diritto, previa stipula di contratti di locazione secondo quanto previsto dalla legge, nel rispetto della convenzione con gli enti locali e secondo l'ordine delle graduatorie approvate dagli enti locali;

vista la graduatoria formata per l'anno 2023 per i cittadini comunitari ed approvata con propria determinazione 28.06.2024 n. 57/258;

atteso che il nucleo del soggetto di cui all'Allegato 1 che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, risulta inserito nella graduatoria di edilizia abitativa

pubblica per la locazione di alloggio pubblico formata per l'anno 2023 per i cittadini comunitari alla posizione n. 26 con punti 215,50;

visto il comma 4, dell'art. 2 del Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica, il quale prevede che i requisiti per poter accedere ai benefici di edilizia abitativa pubblica previsti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo debbano sussistere alla data di presentazione della domanda e alla data di comunicazione della disponibilità dell'alloggio;

atteso che, risultando il soggetto di cui all'Allegato 1 in posizione utile per ottenere la locazione di un alloggio di edilizia abitativa pubblica, si è proceduto all'istruttoria della domanda al fine di valutare la persistenza dei requisiti nonché la correttezza formale della stessa, riscontrando in tale sede che, successivamente alla data di presentazione della domanda, la composizione del nucleo familiare del richiedente è variata;

visto l'art. 5, comma 1, del Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica, il quale prevede che il nucleo familiare risultante all'anagrafe nel momento in cui vi sia la disponibilità di un alloggio pubblico idoneo debba coincidere con il nucleo familiare risultante al momento di presentazione della domanda;

visto inoltre il comma 3 del sopracitato art. 5 del "Regolamento", il quale prevede che le modifiche del nucleo familiare diverse da quelle di cui al comma 2 del medesimo art. 5, determinino la decadenza della domanda. Il nucleo familiare può presentare una nuova domanda di locazione di alloggio pubblico a canone sostenibile;

preso atto quindi della necessità di escludere la domanda del soggetto di cui all'Allegato 1 dalla graduatoria dei richiedenti la locazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica formata per l'anno 2023 ai sensi della L.P. 15/2005;

considerato che per conto dell'interessato di cui all'Allegato 1, notiziato circa l'avvio del procedimento di esclusione dalla suddetta graduatoria per la locazione di un alloggio pubblico con lettera di data 27.08.2024, prot. 322332, sono state prodotte le controdeduzioni pervenute al Progetto Politiche abitative in data 26.09.2024, prot. 355841;

considerato tuttavia che le suddette controdeduzioni, risultando ininfluenti su quanto è stato accertato, non possono essere accolte, come comunicato all'interessato di cui all'Allegato 1 con nota di data 04.10.2024, prot. n. 365129;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'art. 25 del Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016

n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

rilevato infatti che l'esclusione di un nominativo dalla graduatoria per la locazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica non comporta implicazioni finanziarie per il Comune di Trento;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 117/2023/05 del 29.12.2023, prot. n. C\_L378/RFS005/0452082, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

#### d e t e r m i n a

1. di escludere dalla graduatoria dei richiedenti la locazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica, formata per l'anno 2023 per i cittadini comunitari, ai sensi della L.P. 07.11.2005 n.15, la domanda del soggetto di cui all'Allegato 1 che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che il soggetto di cui l'Allegato 1 potrà ripresentare, nei termini previsti, una nuova domanda qualora in possesso dei requisiti previsti;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione di Trento – entro 60 giorni dalla notifica della presente determinazione all'interessato;
4. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica della presente determinazione all'interessato.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Cristina Degasperi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 21/10/24